Risoluzione n. 27270 del 15.2.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Agente di commercio.

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta Camera di commercio chiede se un soggetto iscritto al REA e al Ruolo agenti di commercio dal 25 marzo 1995 ed esercente dal 3 aprile 1995 l'attività di agente di commercio per la vendita di caffè, possa considerarsi in possesso del requisito per poter iniziare un'attività di commercio all' ingrosso di prodotti alimentari.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa al mercato interno, con l'articolo 71, comma 7, ha abrogato il comma 5, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, che stabiliva i requisiti professionali per l'accesso all'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Attualmente, quindi, ai fini della verifica del possesso della qualificazione richiesta occorre fare rinvio al citato articolo 71 il quale dispone al comma 6, che "L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore



familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti."

Detto ciò, si osserva che la lettera b), del comma 6, dell'articolo 71 reca un contenuto analogo a quello della lettera b), del comma 5, dell'articolo 5, del citato decreto n.114, con la sola eccezione del richiamo alla pratica acquisita nella "preparazione degli alimenti".

In conseguenza di quanto sopra, la scrivente non può sostenere una tesi interpretativa diversa da quella sostenuta in vigenza dell'articolo 5, comma 5 del d. lgs. n.114, ossia che la pratica di agente di commercio non può ritenersi valida ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale richiesta dalla norma.

A conferma di quanto detto, si precisa ulteriormente che la disciplina previgente al citato d.lgs. n.114, in materia di accesso ed esercizio dell'attività commerciale, contenuta nella legge 11 giugno 1971, n.426, e nel relativo regolamento di esecuzione, il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.375, conteneva una disposizione che consentiva di riconoscere valida "l'attività di agente o rappresentante di commercio " ai fini dell'iscrizione del Registro degli esercenti il commercio (art. 15, comma 7, del d.M. n. 375), il quale rappresentava il presupposto per la richiesta di rilascio dell'autorizzazione amministrativa al comune competente per territorio.

A seguito della emanazione del citato decreto legislativo n.114, però per effetto dell'articolo 26, comma 6, la citata legge n.426 e il citato decreto ministeriale n.375 sono stati abrogati.

Ciò evidenzia la volontà del legislatore di non riproporre la previgente possibilità di riconoscimento e la conseguenza che la vigente disciplina in materia di commercio non consente alla scrivente la potestà di riconoscere corrispondente al requisito previsto dall'art.71, comma 6, lettera b), l'iter professionale in possesso della persona in discorso.

IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio)